



CONVENZIONE PER INTRODURRE L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI INTERESSE CONDIVISO TRA CAMERA E COMUNI DEL TERRITORIO

TRA

La Camera di Commercio di Avellino, con sede in Avellino, Piazza Duomo, 5, in persona del Presidente, Dott. Costantino Capone, d'ora innanzi più brevemente "Camera di Commercio";

E

Il Comune di Rotondi con sede in Rotondi alla via L. Vaccariello in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Antonio Izzo, d'ora innanzi più brevemente "Comune";

PREMESSO

- che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono responsabili, per il territorio di propria competenza, della tenuta del Registro delle Imprese che gestiscono e rendono accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della tenuta altri archivi pubblici, come il Registro Protesti e l'Archivio dei Marchi e Brevetti;
- che il Registro delle Imprese contiene l'anagrafe nazionale di tutti i soggetti che svolgono attività economica, ha valore costitutivo ed è lo strumento per la pubblicità legale di tutte le informazioni che riguardano i sistemi produttivi locali;
- che il Registro delle Imprese e gli altri archivi, fin dalla loro istituzione, sono gestiti con modalità informatiche da InfoCamere, società consortile delle Camere di Commercio, in modo omogeneo e completo su tutto il territorio nazionale;
- che, per le loro caratteristiche funzionali, i sistemi informatici di gestione del Registro delle Imprese e degli altri archivi sono interamente accessibili per via telematica (www.registroimprese.it) e consentono di ottenere *online* tutti i servizi disponibili presso gli sportelli fisici della Camera di Commercio (richiesta visure, consultazione atti, certificazioni, etc.);
- che le Amministrazioni locali fanno sovente ricorso alla consultazione degli archivi camerali nello svolgimento delle proprie funzioni, da quelle amministrative gestionali e di controllo a quelle di programmazione e marketing territoriale, dall'erogazione dei servizi alle imprese alla funzione statistica;




CONSIDERATO

- che i principi dell'e-government richiamati nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e nella normativa di settore incentivano la circolarità delle informazioni tra Enti pubblici al fine di rendere più efficiente lo svolgimento delle rispettive funzioni e di elevare la qualità dei servizi a cittadini e imprese. Gli strumenti ivi indicati per raggiungere questi obiettivi sono, tra gli altri, la cooperazione applicativa e la Posta elettronica certificata (PEC);
- che, per qualificare l'operato delle Autonomie locali e funzionali, è di grande importanza individuare tutti i possibili settori in cui lo scambio documentale tra Enti diversi possa avvenire con modalità telematiche e identificare i possibili campi di integrazione tra archivi pubblici, con l'obiettivo di costruire un sistema di conoscenza condiviso, informatizzato e costantemente aggiornato;
- che, grazie alla tenuta dei registri, le Camere di Commercio hanno sviluppato al proprio interno una profonda capacità di lettura delle dinamiche territoriali sotto il profilo economico e produttivo. Questo specifico *know how* può essere utilmente messo a disposizione dei decisori locali;
- che è obiettivo prioritario della Camera di Commercio promuovere sul territorio della provincia non solo la diffusione dell'accesso ai Registri di propria competenza per via telematica, ma soprattutto l'avvio, in maniera parallela, di attività divulgative e formative al tempo stesso, che siano in grado di far comprendere appieno, agli altri attori territoriali, la capacità informativa e di servizio del Registro delle Imprese;

VISTO

- che le recenti normative nazionali sul sistema pubblico di erogazione di servizi alle imprese e alle categorie professionali introducono la necessità del ricorso a forme sempre più ampie di partenariato tra Comuni e Camere di Commercio: è il caso dell'art. 38 della L.133/2008 che riforma il funzionamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e del D. Lgs 25 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- che ai sensi del citato art. 38 della L.133/2008 il Comune che non ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ovvero che pur avendolo istituito non risulta conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione, può avvalersi della collaborazione della Camera di Commercio per gli aspetti organizzativi e strumentali, connessi all'uso delle nuove tecnologie;
- che, ai sensi del citato D. Lgs n. 59 i Suap devono ampliare la propria offerta di servizi fino ad assolvere ai compiti di assistenza, accoglienza e gestione delle pratiche per tutto il settore dei



servizi professionali (attività professionali svolte in forma imprenditoriale, senza vincolo di subordinazione e a titolo oneroso), così come definiti nella norma;

VISTO ALTRESI'

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7/2007 convertito con legge n. 40 del 2007, dal primo aprile 2010 la nascita di una nuova impresa, le relative modifiche e la sua cessazione avvengono esclusivamente per via telematica grazie al sistema ComUnica (Comunicazione Unica), realizzato e messo in funzione dal Sistema Camerale con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti delle imprese, dal momento che provvede automaticamente, oltre agli effetti per il Registro delle imprese, anche all'inoltro della pratica agli altri soggetti istituzionali coinvolti (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Albo delle imprese artigiane, Albo delle società cooperative, Ministero del Lavoro) e che, per effetto della norma sopra richiamata e del relativo D.P.C.M. 6 maggio 2009, l'impresa che invia la Comunicazione Unica già riceve tutta la documentazione inerente la pratica esclusivamente per via telematica, all'indirizzo P.E.C. dichiarato, ovvero a quello assegnato per lo specifico procedimento amministrativo dal sistema camerale;
- che la Camera di Commercio di Avellino e i Comuni del territorio potrebbero a breve efficacemente introdurre l'uso della PEC negli scambi documentali connessi alle procedure di iscrizione, modifica e cessazione relative alle imprese che esercitano attività artigiana, commerciale e di servizi e comunque in tutti i casi di scambi documentali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – Finalità

Con la presente convenzione si intendono avviare, tra le parti, alcune iniziative mirate alla condivisione di strumenti, culture e pratiche di e-government per migliorare l'efficienza del "sistema pubblico" territoriale, a beneficio di cittadini e imprese.

ART. 3 – Oggetto

Sono oggetto della Convenzione:

- l'accesso ai dati dei Registri camerali per via telematica a condizioni agevolate per il Comune;



- la programmazione di uno o più eventi dedicati al confronto sulle “culture” di gestione del dato pubblico, alla valorizzazione dei giacimenti informativi di competenza delle parti, all’individuazione di tutte le possibilità di integrazioni o scambi tra i rispettivi patrimoni informativi;
- la costituzione di un gruppo di lavoro sulle modalità di partenariato da privilegiare per far fronte agli obblighi derivanti dalle nuove normative sull’erogazione dei servizi alle imprese (Suap e “Direttiva Servizi”);
- l’utilizzo della PEC per la trasmissione dal Comune alla Camera (CPA) di tutta la documentazione amministrativa della quale oggi è prevista la trasmissione (autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di particolari attività, Dichiarazioni di Inizio attività ricevute ai sensi del Decreto Legislativo 59 del 2010 etc.).

Art. 4 – Accesso telematico al Registro Imprese e agli altri registri camerali

L’accesso ai servizi online per la consultazione dei Registri camerali è normalmente a titolo oneroso per l’utente e prevede la copertura dei costi sostenuti da InfoCamere (società consortile delle Camere di Commercio italiane) per l’erogazione del servizio.

Per le Pubbliche Amministrazioni, che sono comunque esentate dal pagamento dei diritti di segreteria, il servizio è rilasciato dietro sottoscrizione di un abbonamento annuale, che prescinde dal numero di operazioni svolte.

La Camera di Commercio intende offrire al Comune la possibilità di sperimentare l’accesso al Registro Imprese via internet per comprenderne le potenzialità, verificarne l’utilità rapportata alle caratteristiche del proprio territorio e dell’organizzazione interna e per usufruire degli incontri formativi con il personale camerale.

ART. 5 – Programmazione di eventi

Nel periodo di validità della presente Convenzione, la Camera si impegna ad organizzare almeno un evento territoriale con le seguenti finalità:

- illustrare le potenzialità informative dei registri Camerali ai fini dello svolgimento delle funzioni amministrative;
- testimoniare gli “usi” possibili del patrimonio informativo prodotto dal settore pubblico, a disposizione dei decisori locali per l’attivazione di politiche di sviluppo economico e per il marketing territoriale;
- avviare un confronto per la condivisione delle “culture” di trattamento e gestione del *dato pubblico* e per l’individuazione delle integrazioni possibili tra i sistemi informativi delle parti.

ART. 6 – Modalità di partenariato per i servizi alle imprese

La normativa di riforma degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per il recepimento in Italia della Direttiva Servizi introduce l’intervento del Sistema Camerale al fianco dei Comuni nei casi in cui questi ultimi non abbiano reso operativo il Suap nel territorio di competenza.



Tra la Camera e i Comuni del territorio si possono dunque stabilire livelli diversi di partenariato che siano sostenibili per entrambe le parti e che portino all'attuazione della riforma.

Le parti convengono dunque nel dover costituire un tavolo di lavoro che avrà i seguenti obiettivi:

- definire le modalità con cui accompagnare i Suap già operativi affinché arrivino a soddisfare appieno i nuovi requisiti richiesti dalla norma;
- individuare le modalità tecniche per l'interoperabilità tra i sistemi informatici già presenti nei Suap "attivi" e il portale "impresainungiorno.gov.it";
- stabilire i livelli di servizio minimi che la Camera dovrà assicurare ai Comuni "non conformi" (ovvero, che non hanno costituito un Suap) del proprio territorio, in ragione dei rispettivi assetti organizzativi, anche attraverso la stesura e la divulgazione di un testo prototipale per il conferimento della delega da parte del Comune;
- organizzare eventi territoriali per la presentazione del portale impresainungiorno.gov.it, che costituirà di fatto la "rete" dei Suap a livello nazionale.

ART. 7 – Utilizzo della PEC per lo scambio documentale

Le parti convengono nel voler individuare tutte le occasioni in cui è possibile utilizzare la Posta Elettronica Certificata negli scambi documentali tra la Camera e il Comune.

Per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, la Camera di Commercio mette a disposizione una casella di PEC gratuita per il Comune, qualora ne fosse sprovvisto.

L'utilizzo della casella di PEC viene intanto sperimentato e messo a regime per quanto riguarda l'invio alla Camera (per il lavoro della Commissione Provinciale per l'Artigianato) della documentazione che le Imprese consegnano al Comune in merito all'iscrizione, alla modifica e alla cancellazione dall'Albo.

ART. 8 – Attivazione dello scambio documentale via PEC


A seguito della firma della presente Convenzione, il Comune rende noto alla Camera l'indirizzo di PEC già in suo possesso, che intende utilizzare per lo scambio documentale di cui all'art. 7, oppure, l'intenzione di usufruire della casella di PEC messa a disposizione dalla Camera stessa. La Camera procederà allora, per le vie brevi, a fornire al Comune tutte le istruzioni necessarie.

ART. 9 – Attuazione della Convenzione nel suo complesso

Ai fini dell'attuazione di quanto concordato con la presente Convenzione, la Camera e il Comune individuano, come referenti operativi interni:

Per la Camera di Commercio: Dott.ssa Gemma Iermano – tel. 0825694280 – email: gemma.iermano@av.camcom.it

Per il Comune di Rotondi: Sig. Pasquale Clemente – tel. 0824843264 – email: commercio@comune.rotondi.av.it



ART. 10 – Durata, rinnovo e cause di risoluzione

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data della sottoscrizione, decorso il quale è facoltà solo della Camera decidere per il rinnovo e previo espresso consenso.

Il Comune potrà in ogni caso rinnovare il contratto a proprie spese, con garanzia che gli verrà praticato, in ogni caso, il listino più favorevole.

La Camera di Commercio ha la facoltà di risolvere, a suo insindacabile giudizio, la presente convenzione, al verificarsi di un qualsiasi motivo ostativo che possa appalesarsi.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute alla Camera Arbitrale di Napoli

ART. 11 – Pubblicità

La Camera di Commercio e il Comune si impegnano a promuovere con i propri strumenti di informazione e presso i media locali il contenuto del presente accordo.

(Luogo e data)

Per la Camera di Commercio
Dott. Costantino Capone

Per il Comune
Pasquale Clemente